

**VICO E LA RICOSTRUZIONE STORICA DEGLI  
ISTITUTI FEUDALI: LA GIURISPRUDENZA  
NAPOLETANA TRA SEI E SETTECENTO**

Raffaele Ruggiero

► **To cite this version:**

Raffaele Ruggiero. VICO E LA RICOSTRUZIONE STORICA DEGLI ISTITUTI FEUDALI: LA GIURISPRUDENZA NAPOLETANA TRA SEI E SETTECENTO. Ricci M., Sanna M., Yilmaz, L. The Vico Road. Nuovi percorsi vichiani, Edizioni di Storia e Letteratura, pp.145-166, 2015, 978-88-6372-886-6. hal-01428065

**HAL Id: hal-01428065**

**<https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-01428065>**

Submitted on 6 Jan 2017

**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

STUDI VICHIANI  
fondati da PIETRO PIOVANI

Nuova serie diretta da  
GIUSEPPE CACCIATORE e FULVIO TESSITORE

54

## STUDI VICHIANI

### *Comitato scientifico*

Andrea Battistini (Università di Bologna)

Gustavo Costa † (University of California, Davis)

Pierre Girard (CERPHI-CNRS, Lyon)

Fabrizio Lomonaco (Università di Napoli “Federico II”)

Enrico Nuzzo (Università di Salerno)

Leon Pompa (University of Birmingham)

Manuela Sanna (ISPF-CNR Napoli)

José M. Sevilla Fernandez (Universidad de Sevilla)

Jürgen Trabant (Freie Universität Berlin)

### *Redazione*

Monica Riccio

Collana di elevato valore culturale  
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali  
L. 5 agosto 1981, n. 416

# THE VICO ROAD

## NUOVI PERCORSI VICHIANI

Atti del convegno internazionale

Parigi, 13-14 gennaio 2015

a cura di

MONICA RICCIO, MANUELA SANNA e LEVENT YILMAZ



ROMA 2015

EDIZIONI DI STORIA E LETTERATURA

Prima edizione: aprile 2013

ISBN 978-88-6372-886-6

eISBN 978-88-6372-887-3

© 2015 Istituto per la storia del pensiero filosofico e scientifico moderno

EDIZIONI DI STORIA E LETTERATURA

00165 Roma - via delle Fornaci, 24  
Tel. 06.39.67.03.07 - Fax 06.39.67.12.50  
e-mail: redazione@storiaeletteratura.it  
www.storiaeletteratura.it

RAFFAELE RUGGIERO

VICO E LA RICOSTRUZIONE STORICA DEGLI ISTITUTI FEUDALI:  
LA GIURISPRUDENZA NAPOLETANA TRA SEI E SETTECENTO

La storia culturale del Mezzogiorno italiano, e di Napoli in particolare, tra Sei e Settecento è apparsa come un continuo succedersi di spinte innovative e di repentini ripiegamenti strategici, collocando di volta in volta i personaggi più rappresentativi tra le schiere dei *novatores* ovvero tra letterati e intellettuali ancorati a posizioni passatiste, incapaci di cogliere i fermenti più originali e gli sviluppi creativi della temperie illuminista. E così si oscillerebbe dal cartesianesimo, e perfino da esiti materialisti non estranei al consesso Investigante, al processo contro gli 'atomisti'; dal giurisdizionalismo giannoniano a un ceto togato geloso custode di prerogative e privilegi; dal felice inaugurarsi di una stagione riformista con l'ascesa al trono di Carlo di Borbone, all'inasprirsi della crisi economica che segnò il tramonto dell'esperienza tanucciana e l'apparente divorzio tra classe forense e illuministi<sup>1</sup>.

La figura di Vico in particolare ha risentito non poco a causa del tentativo di forzarne la personalità e l'opera entro le maglie di un siffatto modello storiografico: il professore di retorica dello Studio napoletano apparirebbe come un attardato letterato barocco, un vecchio maestro, ancorato a strategie sorpassate, pronto al compromesso con lo schieramento curiale e conservatore, incapace di prendere coscienza delle esigenze di una società fattasi più dinamica e flessibile, e perciò bisognosa di strumenti giuridici duttili e disancorati dalle pastoie di una tradizione secolare avvertita come eredità insostenibile. Una seconda conseguenza vedrebbe una metamorfosi inspiegabile del ceto togato napoletano: quella classe forense che a partire dalla fine del Seicento avrebbe, apparentemente in blocco, rappresentato la punta avanzata del riformismo anticurialista, erede prediletta degli insegnamenti di Francesco D'Andrea, si sarebbe trasformata nella seconda metà del

<sup>1</sup> Cfr R. Ruggiero, *Napoli nel Settecento, tra periferia e orizzonti europei*, in *La letteratura degli italiani. Centri e periferie*, atti del congresso AdI 2009, a cura di D. Cofano e S. Valerio, Foggia, Edizioni del Rosone, 2011, pp. 253-290.

Settecento in una invincibile casta burocratica determinata ad opporsi ad ogni forma di ammodernamento che potesse traghettare lo stato napoletano verso l'agognata modernità<sup>2</sup>.

L'esperienza di Vico giurista, autore nel 1720-1722 di un *Diritto universale* che individuava nell'*interpretatio* giurisprudenziale la chiave di volta per la riforma normativa, e sui medesimi meccanismi di esegesi creatrice fondava la ricerca di un principio unitario e innovativo per le scienze storiche, non appare la posizione 'arretrata' di un pedagogo attardato su schemi didattici sorpassati, ma la battaglia culturale di ampio orizzonte capace di ispirare due secoli di pensiero idealistico. Vico – come ben vedeva un fondatore degli studi vichiani moderni, Pietro Piovani – aveva sviluppato la propria riflessione giuridica in una congiuntura istituzionale particolarmente delicata, al punto di svolta tra le tensioni progressiste e la resilienza del curialismo, ed aveva in quel contesto maturato la lucida consapevolezza che le origini dell'universale potessero rinvenirsi nell'«incontro delle volontà spinte dal bisogno» e dunque che «così quel tanto di universale che in tal modo già può riconoscersi, silenzioso ed incerto nel suo timido apparire, è un universale rintracciato nella storia e felicemente mescolato agli interessi che agitano paurosamente il mondo degli uomini: non discende dal cielo stellato, ma sale dal fango delle prime, approssimative città»<sup>3</sup>.

1. Grazie a una rinnovata stagione di ricerche storiografiche, disponiamo oggi di profili biografici ben documentati su quel manipolo di intellettuali, giuristi in particolare, che compongono quasi un anello di congiunzione tra il mondo di Francesco D'Andrea e quello di Vico. Lo studio di queste personalità ci permette di cogliere in concreto quell'eterogeneità di ispirazioni culturali e i differenti strumenti di azione e intervento che segnarono la dialettica politica e ideologica nel Regno all'inizio del Settecento, influenzando poi in modo ancora determinante le generazioni post-genovesiane. La nostra indagine prenderà come specifico ambito di riferimento quello del diritto feudale, un istituto storico e un modello di ricostruzione dei rapporti antro-

<sup>2</sup> È questa la diagnosi che, dopo molti decenni di fondamentali studi, emerge dalle importanti ricerche di R. Ajello. Da ultimo si legga dello studioso *Il collasso di Astrea. Ambiguità della storiografia giuridica italiana medievale e moderna*, Napoli, Jovene, 2002, pp. 53-54. Chi scrive, come si vedrà, pur valendosi dell'elaborata ricostruzione storiografica prodotta dalle ricerche di Ajello, prende tuttavia le distanze dalle sue conclusioni.

<sup>3</sup> Cfr. P. Piovani, *Ex legislatione philosophia*, «Filosofia», XI (1960), pp. 228-260 (poi in *Studi in onore di Emilio Betti*, Milano, Giuffrè, 1962, I, pp. 389-428 e in estratto anticipato: Milano, Giuffrè, 1960, pp. 15-16).

pologici sul quale Vico soffermerà a lungo la propria attenzione dal *Diritto universale* alla *Scienza nuova*, non già relitto di un passato nebuloso, ma complesso arsenale normativo, testimone di una forma di disciplinamento sociale che condizionava (e avrebbe condizionato per quasi altri due secoli) in modo pervasivo il presente.

Ricordando la genesi del *Diritto universale* scrive Vico al principio del *De uno*:

Cum sex ante mensibus dissertationem publice haberem, cui cum satis multis aliis doctissimis amplissimis viris, te habui, Francisce Ventura, in corona, eaque operis argumentum, duos supra viginti annos mecum animo versati, proponerem de uno principio, in quo universa divinarum atque humanarum rerum notitia demonstrata constaret, id egi, ut de re a tot tantisque viris frustra tentata, uti pictor ille sub pergula, a doctis hominibus ecquenam fierent iudicia siscitaret. Quod postquam disserui, amplissimus vir, Caietanus Agentius, Consilii Neapolitani praeses, avunculus tuus – quem appellare laudasse sat est virum memoria, ingenio, iudicio singularem, in Graecis Latinisque literis adprime versatum, lectione, meditatione, stylo privatique, tum scientia, tum solertia nostrae memoriae facile principem – id iudicium palam omnibus protulit: me super eo argumento disseruisse uti oratorem, philosophum et iurisconsultum oportebat<sup>4</sup>.

E proprio su questa genealogia giuridica converrà soffermare l'attenzione. Francesco Ventura, dedicatario nel 1720 del *De uno*, è nipote in linea materna di Gaetano Argento (si noti che Vico dedica la sua opera al nipote ben sei anni prima che si consumasse quella crisi istituzionale che avrebbe visto il declino dell'Argento e l'ascesa del Ventura); Argento era stato a sua volta il prototipo del giovane giurista, avviatosi alla professione nello studio di Serafino Biscardi, destinato poi a succedergli nella carriera forense e in quella politica; Biscardi infine era stato un allievo diretto di D'Andrea, e dopo essersi illustrato nel foro occupava da poco il prestigioso ruolo di avvocato fiscale della Sommaria, proprio quando il suo maestro teorizzava negli *Avvertimenti ai nipoti* l'opportunità di ascendere alle magistrature dalla professione e non attraverso la trafila degli uffici inferiori<sup>5</sup>.

Consapevoli che ogni punto d'inizio è arbitrario, diamo avvio a questa nostra ricostruzione esattamente da D'Andrea e dalla precocissima diagnosi

<sup>4</sup> Vico, *De uno*, p. 20.

<sup>5</sup> Cfr. D. Luongo, *Serafino Biscardi. Mediazione ministeriale e ideologia economica*, con una presentazione di R. Ajello, Napoli, Jovene, 1993, pp. XXI-XXIII (Ajello) e 6. Per gli *Avvertimenti dandreiiani* si veda F. D'Andrea, *Avvertimenti ai nipoti*, a cura di I. Ascione, con un saggio introduttivo di R. Ajello (*Gli Avvertimenti di D'Andrea tra idealisti e naturalisti*) e uno della curatrice (*Togati e classe dirigente*), Napoli, Jovene, 1990.



che l'anziano ministro, ormai ritiratosi pressoché a vita privata, aveva formulato intorno alle peculiarità che l'amministrazione polisinodale assumeva nel contesto del vicereame napoletano. Nel quadro della scottante successione spagnola apertasi fin dagli ultimi anni di vita di Carlo II, D'Andrea aveva redatto un *Discorso politico intorno alla futura successione della Monarchia di Spagna* – in realtà quinta e ultima parte di un *Discorso politico* assai più ampio, avviato quasi tre anni prima e in gran parte disperso. Scriveva l'acuto giurista e osservatore politico: «La monarchia rimase monarchia d'apparenza, ma Aristomanzia, o per dir meglio Aristocrazia in effetti, non concedendosi al re di far cosa se non quella che vien disposta dal suo Consiglio o dal consenso de' Grandi (...) Et a tal fine si è introdotto che il re non tratti né parli con altri delle cose del governo, ma il tutto rimetta ai Consigli; i quali poi portandogli le cose da lor digerite, in apparenza le comanda, ma in verità l'eseguisce»<sup>6</sup>. Lessico e stili di pensiero machiavelliani assistono alla prosa di D'Andrea ritiratosi a Candela: gioverà rilevare ai fini della nostra discussione l'equiparazione fra organi consiliari e grandi, a indicare l'ormai compiuto sviluppo di un nuovo protagonista della dialettica politico-sociale, il ceto togato, i *robins*.

Intanto, all'alba del nuovo secolo, mentre sono ancora vive le polemiche culturali sollevate dalla ricerca investigante e dal processo contro gli atomisti, si colloca la prima 'cesura' vichiana nella vicenda storica di un regno che in un trentennio avrebbe attraversato due cambi dinastici e un radicale mutamento costituzionale. Ci riferiamo alla congiura dei principi napoletani, promossa da Gaetano Gambacorta, principe di Macchia (cosiddetta 'congiura di Macchia') per assassinare il viceré Luis de la Cerda, duca di Medinaceli, e impadronirsi del potere col favore dell'Austria. Si trattò di un inane progetto, coronato dal fallimento, che cercava di riguadagnare alla nobiltà napoletana un ruolo politico, mentre si giocava la partita fondamentale per la successione a Carlo II. Si badi che apparentemente i congiurati sodali del Macchia avevano visto giusto: avevano scelto il pretendente che sarebbe poi stato effettivamente investito della successione napoletana, e avevano perfino scelto l'interlocutore giusto, dal momento che – scrive Vico – «era il Grimani l'anima della congiura: veneto, di famiglia nobile, energico di temperamento e ricco di risorse, ostinato nell'azione e caro all'imperatore

<sup>6</sup> Cfr. I. Ascione, *Il governo della prassi. L'esperienza ministeriale di Francesco D'Andrea*, Napoli, Jovene, 1994, pp. 492-494 e 390-391. Vedi inoltre R. Ajello, *Il collasso di Astrea*, p. 53. Il passo citato è riprodotto in Ajello; l'edizione moderna della quinta e ultima porzione del *Discorso* dandreaiano è in appendice a S. Mastellone, *Francesco D'Andrea politico e giurista (1648-1683). L'ascesa del ceto civile*, Firenze, Olschki, 1969, pp. 191-192.

per uno scambio di favori»<sup>7</sup>. Si tratta appunto di quel Grimani che sarebbe stato nominato viceré nel 1708, al quale Vico indirizzerà la prolusione *De ratione*. E tuttavia, mentre il ceto togato negli stessi anni, soprattutto sotto l'influenza di Serafino Biscardi, non faceva mistero delle proprie simpatie per Filippo d'Angiò e per una scelta dinastica nel segno della continuità, all'indomani dell'arrivo in città degli austriaci, furono i togati, e proprio il Biscardi, a essere individuati come interlocutori privilegiati del nuovo potere centrale austriaco e non la nobiltà velleitaria e politicamente disomogenea.

Siamo di fronte a un duplice scacco della compagine aristocratica, una condizione di minorità sulla quale di lì a poco avrebbe espresso un giudizio lucido e rigoroso Paolo Mattia Doria. Infatti, con l'arrivo degli austriaci, un esponente oltremodo prudente, moderato e tradizionalista del ceto togato come Gennaro D'Andrea, fratello di Francesco, si affrettò a esortare il Doria a redigere una *Relazione dello stato politico, economico e civile del Regno di Napoli*, un memoriale evidentemente concepito in alternativa rispetto al programma politico dettato nel medesimo frangente da Serafino Biscardi con l'*Idea del governo politico ed economico del Regno di Napoli*<sup>8</sup>.

Ecco come Doria rievoca «la maliziosa ambizione de' Nobili»:

Ma quel ch'è peggio si è che in questi ultimi tempi, cioè dopo la more di Carlo II, che il Regno è stato in contesa fra' Principi, la maliziosa ambizione de' Nobili ha preso più alto camino; ond'è, che i Nobili han cercato di darsi a credere alle Corti per dispositori [*ms.: disposizioni*] del Regno, ed han preso a guisa di piccioli sovrani segretamente partito ora con l'uno, ora con l'altro Principe, facendo in sì fatta guisa la patria a pericolosissime congiure esposta; e perché qui ogn'uno ha per massima di distruggere il suo emolo, o d'inalzar se medesimo a costo della rovina di tutto il Regno (...). Colpa però de' Principi, i quali non avendo Ministri, i quali sappiano esaminare lo stato particolare de' regni, non han conosciuto che, mercé le massime

<sup>7</sup> Per il testo Cfr. G. Vico, *La congiura dei principi napoletani 1701*, a cura di Claudia Pandolfi, edizione critica delle due redazioni, versione italiana commentata della seconda versione, nella serie delle "Opere di G. Vico" presso l'Istituto per la storia del pensiero filosofico e scientifico moderno, Napoli, Guida, 1992, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2013<sup>2</sup>, in part. pp. 224-225; prima redazione p. 84, seconda p. 85. Cfr. inoltre D. Marshall, *La congiura dei principi napoletani di G. Vico*, «Napoli nobilissima», maggio-agosto 2004, pp. 105-20; e Id., *Vico and the Transformation of Rhetoric in Early Modern Europe*, Cambridge U.P., 2010, pp. 31-67.

<sup>8</sup> Cfr. D. Luongo, *Serafino Biscardi*, pp. 237-246 (i testi dell'*Idea* [1708] e del *Iuris responsum pro Regio fisco* [1697] di Biscardi figurano in appendice allo studio di Luongo); e P. M. Doria, *Massime del governo spagnolo a Napoli*, introduzione di G. Galasso, testo e note a cura di V. Conti, Napoli, 1973 (in part. Galasso, *Introduzione*, p. X). Un riferimento alle circostanze di stesura della *Relazione* è in E. Vidal, *Il pensiero civile di Paolo Mattia Doria negli scritti inediti*, con il testo del manoscritto *Del commercio del Regno di Napoli*, Milano, Giuffrè, 1953, p. 173.

che han tenuto i Spagnuoli in questo Regno, niuno ordine aveva forza di dare il Regno, ma che i Baroni non avevano niuna potenza, e che alcuno aveva qualche forza, era il solo Popolo, il quale non mai la perde in tutto, come quella che consiste nel numero, e nelle virtù di esso, per la qual cosa, se perde le virtù, come le ha perdute quello di Napoli, non mai perde quelle che arreca il numero, in vece che i Baroni quando non han forze eccedenti in particolare, non sono da considerarsi per il numero, e i regni divengono, come quello di Dario da Alessandro vinto, il quale, come dice Macchiavello, non poté ribellarsi a i successori d'Alessandro perché non aveva potenti Baroni<sup>9</sup>.

Ora Machiavelli, com'è noto, nel IV capitolo del *Principe* non dice esattamente questo: ma è sintomatico il cortocircuito doriani tra le diagnosi machiavelliane in tema di stabilità dei principati con o senza una significativa componente feudale (cap. IV) con le osservazioni sulla stabilità dei principati civili a origine nobiliare o popolare (cap. IX, con correlativo giudizio in favore dei regimi a base popolare). Tanto più rilevante ove si pensi che le medesime pagine del *Principe* risuoneranno accompagnate da analoghe interpretazioni nei giudizi di quel filosofo legato a Doria «in una fida e signorile amicizia», cioè proprio Vico nel capitolo del *De uno* dedicato al regime feudale<sup>10</sup>.

E proprio il coinvolgimento di un sodale di Vico come il Doria è testimonianza sufficiente che le proposte, se non il testo vero e proprio, contenute nell'*Idea* biscardiana dovettero esser note a Vico che si accingeva proprio fra 1708 e 1709 a pronunciare e poi ampliare e pubblicare l'orazione inaugurale *De nostri temporis studiorum ratione*, una dissertazione nella quale l'autore manifesta con nettezza la propria aspirazione ad essere riconosciuto come giureconsulto. Circa trent'anni più tardi, nel memoriale *Del commercio del Regno di Napoli*, composto da Doria fra l'autunno del 1739 e la primavera del 1740 su richiesta di Francesco Ventura – il dedicatario del *Diritto universale*, divenuto allora primo presidente del Supremo Magistrato del Commercio – Doria avrebbe appunto rievocato la sua *Relazione*, avvertendo di averla scritta appunto a istanza di Gennaro D'Andrea «e non per servire al principe che qui regnava». Non è ozioso chiedersi cosa se ne facesse il D'Andrea di una simile *Relazione*, scritta per altro da uno assai meno competente del committente medesimo, se non appunto per offrire un quadro accuratamente angolato e ad un tempo un programma di governo a chi si accingeva a prendere le redini dello stato.

<sup>9</sup> Doria, *Massime del governo spagnolo a Napoli*, pp. 61-62.

<sup>10</sup> Per Machiavelli nel capitolo 192 del *De uno* cfr. *infra* note 22 e 24; la citazione per l'amicizia tra Vico e Doria, la cui mente «spesso balenava lumi sfolgoranti di platonica divinità» è in *Vita scritta da sé medesimo*, ed. Battistini, p. 29.

Nel 1708, Gennaro D'Andrea aveva sì dovuto lasciare il Collaterale per limiti d'età, ma era stato posto dal Grimani a capo della Giunta degli Inconfidenti, un rinnovato organismo repressivo che veniva ad operare proprio quando Carlo III istituiva a Barcellona una speciale Giunta d'Italia. L'intreccio di nuovi equilibri di potere in un'amministrazione polisindacale, per di più articolata fra Vienna, Napoli e Barcellona, costituisce il quadro entro cui l'anziano statista deve aver sollecitato l'impegno scritto del Doria<sup>11</sup>. Eppure la *Relazione* accenna al governo di Grimani come ad un'esperienza chiusa, mentre i riferimenti al popolo napoletano sembrano proiettare la scrittura oltre il conflitto del 1709: segno che il Doria proseguì nella stesura dopo la morte del viceré Grimani e del committente Gennaro D'Andrea, ma dovette presto avvedersi che la situazione economica e sociale con il secondo vicereame del conte von Daun era ormai del tutto mutata.

Forse anche perché non compiuta, la *Relazione* di Doria appare meno stringente sul piano delle possibili soluzioni programmatiche: in questo forse il suo platonismo e l'ideale di un savio buon governo scontavano qualcosa rispetto al livello di raffinatezza tecnica cui era giunta ormai da tempo la burocrazia ministeriale napoletana. In sostanza Doria sembra auspicare più larghi margini di autonomia per il regno napoletano: «è quasi una dura necessità di que' Principi, che hanno da reggere regni disgiunti per molta distanza dal corpo della Monarchia, di dover usare di qualche maliziosa arte, invece che nei Stati abitati dal proprio Principe, niuna fatale necessità loro si oppone all'acquisto, ed all'esercizio di tutte le virtù, che ad ottimo Principe sono necessarie»<sup>12</sup>. Come si vede è anche questo un tema di ascendenza machiavelliana, direttamente prelevato dal cap. III del *Principe* («Ed uno de' maggiori remedii e più vivi sarebbe che a persona di chi acquista vi andassi ad abitare; questo farebbe più sicura e più durabile quella possessione», III, 12), dove però il valore semantico del verbo machiavelliano 'acquistare' (conquistare un nuovo territorio e annetterlo al proprio) viene smussato da Doria che impiega il lemma nel senso indebolito di 'acquistare virtù necessarie al principe'.

2. Il problema centrale, proprio sulla scia della riflessione machiavelliana, appare dunque la strategia atta a garantire stabilità di governo in presenza di una cospicua, ancorché politicamente indebolita, compagine nobiliare-

<sup>11</sup> Cfr. F. Nicolini, *Uomini di spada, di chiesa, di toga, di studio ai tempi di G.B. Vico*, Milano, Hoepli, 1942 (anastatica: Bologna, Il Mulino per Ist. it. studi storici, 1992), pp. 231-243, e Galasso, *Introduzione a Doria, Massime*, p. XXII.

<sup>12</sup> Doria, *Massime del governo spagnolo a Napoli*, p. 22.

feudale. Non casualmente in quegli anni la polemica giuridica in materia beneficiale era stata un tema chiave nel programma giurisdizionalista. Era intervenuto Serafino Biscardi già nel 1692, con un memoriale sollecitato dalle Piazze municipali, e vi era tornato organicamente cinque anni più tardi, con il *Juris responsum pro regio fisco* del 1697. Il ministro 'scolaro' di D'Andrea non aveva mancato di affrontare il problema nell'*Idea del governo politico ed economico del Regno di Napoli*, e lo stesso faceva naturalmente Doria nella sua *Relazione dello stato politico, economico e civile*. Il dibattito si era fatto per una fase virulento nel 1708, dopo il sequestro delle rendite beneficali dei forestieri: erano intervenuti Alessandro Riccardi, Costantino Grimaldi, e – sul piano tecnico – Gaetano Argento con un opuscolo *De re beneficiaria*.

Il *De re beneficiaria* costituì nel 1708 l'occasione per Gaetano Argento, consigliere di S. Chiara, di farsi conoscere e preparare il terreno per la sua successiva nomina a reggente e Delegato della Real Giurisdizione. In un dibattito tenutosi due anni più tardi alla Giunta di Giurisdizione, l'Argento sottolineava come lui e Grimaldi (autore delle *Considerazioni teologico-politiche*) avessero preso l'iniziativa dopo la pubblicazione di un pamphlet dai toni eccessivamente violenti dovuto al Riccardi. Le riccardiane *Ragioni del regno di Napoli nella causa de' suoi benefici ecclesiastici* erano ben al di fuori della tradizionale moderazione nell'anticurialismo togato, segnate da intemperanze verbali insultanti e inutili. I due interventi di Argento e Grimaldi appaiono di segno diverso: il primo è rigorosamente ancorato ai profili tecnico-dogmatici, come Biscardi aveva fatto nelle polemiche del 1692-93 e nel *Juris responsum* del 1697; Grimaldi dà invece spazio al dibattito politico anche discutendo sul piano storico i limiti della potestà pontificia e la pretesa soggezione feudale del regno napoletano al papa<sup>13</sup>. Dunque prospettive non perfettamente coincidenti, quelle di Grimaldi e Argento, eppure certo più vicine e parallele, rispetto all'oltranzismo di Riccardi.

In ambito giuridico, Argento mostrò di conoscere e prediligere gli autori della scuola culta, facendosi portavoce a Napoli di una corrente neumanistica, che trovò in quegli anni il determinante e culturalmente argomentato appoggio di Vico nel cap. XI del *De ratione*. In particolare Argento manifestò la sua adesione alla ricostruzione storica del diritto non come polemica antidogmatica, ma per un verso a sostegno degli interventi normativi (e di riforma) emanati dal sovrano, per altro verso come unico

<sup>13</sup> Per un profilo di Grimaldi si veda M. Tita, *Costantino Grimaldi*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Bologna, Il Mulino, 2013, vol. 1, pp. 1068-1069. Cfr. inoltre del medesimo studioso *Libertà editoriale e inquisizione romana. Costantino Grimaldi e la difesa dei suoi libri*, in «Frontiera d'Europa», 1999/2, pp. 63-183.

strumento disponibile per i legali al fine di controllare e coordinare la congerie di fonti intrecciate e sedimentate nel corso dei secoli (non ultima la convivenza tra *ius civile* e *canonicum*). In particolare su questo secondo fronte la dottrina (e la sua storia) apparivano uno strumento assai più duttile e disponibile rispetto a soluzioni legislative poco praticabili e originate comunque in realtà diverse e lontane. Impensabile, nello stato di fatto, una riforma radicale dell'ordinamento in senso codificatorio e assolutistico, la *scientia iuris* napoletana riprese gli spunti più costruttivi della polemica umanistica e storicistica senza rinunciare a raffinare gli strumenti interpretativi per operare all'interno del complesso sistema di fonti vigente. Ne derivò un eclettismo di indirizzi ermeneutici, che proprio in Vico, nel *De ratione* prima e nel *De uno* poi, lasciò la sua traccia più evidente. È proprio in questo ambito, nel conflitto fra norma legale e consuetudine, che Argento apre uno spazio nuovo riservato al giurista, all'interprete munito di un raffinato strumentario tecnico: si tratta della nozione di *ratio legis*, la cui sopravvivenza nel dettato normativo è rimessa naturalmente al legale, e di pari passo l'idea di una consuetudine *rationabilis*, cioè «*quae a iure probatur*», ma dunque più utile del dettato normativa perché ne restituisce in modo più vivo la *ratio*<sup>14</sup>. Con tutta evidenza in queste posizioni dell'Argento sono ben vive e vegete le ragioni fondative stesse del diritto pretorio, l'esigenza di tutela di istanze sociali nuove realizzate attraverso un impianto normativo concepito *adiuvandi vel supplendi vel corrigendi iuris civilis gratia*<sup>15</sup>. È stato significativamente osservato da uno studioso della decisionistica napoletana come «gli entusiasmi tardoilluministici per il modello codificatorio hanno alimentato un diffuso scetticismo o drastiche condanne verso tutte le soluzioni endogiudiziali al problema della certificazione normativa»<sup>16</sup>.

Le proposte di Argento, con il loro eminente rilievo politico, muovevano sul terreno di un comune permanere nel quadro dato e possibile di una dogmatica giuridica condivisa (di un sistema): la pretesa illuministica di uscire da quel quadro non poteva essere accolta e a lungo andare avrebbe determinato una lacerazione. È pur vero che il prevalere di un bisogno di ordine, la ricerca di un quadro ordinamentale unitario e di un correlativo

<sup>14</sup> Cfr. D. Luongo, *Vis jurisprudentiae. Teoria e prassi della moderazione giuridica in Gaetano Argento*, Napoli, Jovene, 2001, p. 55.

<sup>15</sup> Così Papiniano (D. I, 1, 7). Sulla funzione archetipica del diritto pretorio nella riflessione vichiana si veda R. Ruggiero, *Nova scientia tentatur. Introduzione al Diritto universale di Giambattista Vico*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2010, pp. 28 e 96-102.

<sup>16</sup> M. N. Miletti, *Stylus iudicandi. Le raccolte di 'decisiones' del Regno di Napoli in età moderna*, Napoli, Jovene, 1998, p. 3.



progetto di disciplinamento sociale inducono a preservare modelli riconoscibili. Savigny avrebbe scritto che «quando una nuova forma giuridica viene alla luce, la preoccupazione è di ricongiungerla a una forma antica che continua ad esistere; così quest'ultima trasmette all'altra la sua rigorosa compiutezza» e chiosando quelle parole poco fa Mario Bretone soggiungeva come «rispettare le forme giuridiche consolidate, e renderle visibili, è un'abitudine che non si interrompe nemmeno quando tutto indurrebbe a seguire, e di fatto contemporaneamente si segue, una strada diversa»<sup>17</sup>. Senonché aver scambiato la ricerca di una 'strada diversa' per 'modernità', ha determinato una frattura e ha condannato all'oblio un diverso quadro possibile: la rinuncia all'eredità storica di un patrimonio di tecniche giurisprudenziali e più in generale di saperi necessari a orientarsi nelle dinamiche di una società complessa è stato a lungo il malinteso che ha pesato sulla nostra capacità di lettura di un passato prossimo necessario.

3. Chiarito il ruolo strutturale della polemica giuridica in materia feudale e beneficiale, appare fondamentale in questo conteso vedere come la materia sia articolata da Vico nel *Diritto universale* e nella *Scienza nuova*. Il capitolo 129 del *De uno* è dedicato a dimostrare che «ius Quiritium quoddam ius feudale Romanum». È significativo che il diritto dei Quiriti, cioè quella componente antica e ristretta del *ius civile* riservata ai soli cittadini romani *pleno iure*, sia equiparata ad una forma di diritto feudale. In tale procedimento è possibile riconoscere per un verso alcuni stili di pensiero caratteristici nell'andamento della prosa vichiana, per altro verso uno straordinario sforzo di ricostruzione storica, teso a riconoscere principi costanti, leggi fondanti e 'di lungo periodo' nell'evoluzione delle società civili.

Si tratta di uno dei passaggi più noti e studiati nella ricostruzione vichiana della società romana arcaica, già lumeggiato da una preziosa indagine di Santo Mazzarino<sup>18</sup>. Vico fonda il proprio ragionamento sull'origine clientelare della plebe: i *patres* erano tenuti a «docere iura et in caussis tueri» le clientele conservate loro da Romolo, tali clientele erano a propria volta tenute a prestare *obsequium* ai patroni. L'obsequio è identificato dal filosofo napoletano con l'«omaggio» feudale e qui, valendosi del metodo paraetimologico già ampiamente sperimentato dieci anni prima col *De antiquissima Italorum*

<sup>17</sup> Cfr. M. Bretone, *Finzioni e formule nel diritto romano*, «Materiali per una storia della cultura giuridica», 31, 2001/2, pp. 295-313, in part. pp. 297-298.

<sup>18</sup> S. Mazzarino, *Vico, l'annalistica e il diritto*, Napoli, Guida, 1971, in part. pp. 12-15 e nota 11. Vedi anche R. Ruggiero, *La «volgar tradizione». Prove di critica testuale in Giambattista Vico*, Lecce, Pensa, 2001, pp. 208-212 e Id., *Nova scientia tentatur*, pp. 93-94.

*sapientia*, Vico fa derivare *homagium* non già dal greco ὁμῶν, ma da *agere*, cioè dall'esercizio del *nexum* attraverso cui i patroni obbligavano («nexos invitos agebant») i propri *nexi* a prestare le opere eventualmente tralasciate.

Come sempre nella stringata e densissima prosa vichiana, molti sono gli aspetti coinvolti in questa immaginosa ricostruzione: l'etimologia dell'«omagio», l'istituto del *nexum* oscuro nelle sue origini e nel funzionamento, la natura originariamente clientelare della plebe, il rapporto di forza tra patriziato e plebe realizzato nella valenza materialmente costrittiva di un arcaico *agere* poi evolutosi nell'*agere* giuridico. Al di là delle evidenti forzature cui Vico assoggetta le proprie fonti, suscita impressione la campata larga della sua riflessione storica, la forza ingegnosa della ricerca di un principio unitario. Da questo quadro l'autore identifica gli obblighi connessi all'*obsequium* nell'*honor* e nella *fides*, quest'ultima equiparata alla *fidelitas* feudale e posta alla base del *militare servitium*.

Proprio lo *ius nexi*, con il suo retaggio di un originario e violento asservimento, rappresenta il punto di svolta nell'evoluzione giuridica così delineata<sup>19</sup>: i patrizi non vi rinunciarono se non in conseguenza delle rivolte popolari, mentre il simbolo del *nexus*, la 'funicella', restò elemento distinguente nel negozio mancipatorio con il quale si realizzava la successione dell'acquirente nel pieno dominio quiritario dei fondi romani. Tale simbolo giuridico, retaggio di un legame originariamente materiale e concreto tra il *dominus* e il fondo, ha naturalmente anche lo scopo di manifestare esteriormente, rappresentare il *perpetuus assensus* dei patrizi all'alienazione del fondo, così come nell'alienazione feudale è richiesto il *seniorum assensus*. L'istituto del *nexus* così ricostruito fonda l'*auctoritas*<sup>20</sup> necessaria affinché il cittadino romano contraesse *pleno*

<sup>19</sup> Sul *nexum* si veda F. De Marini Avonzo, *Critica testuale e studio storico del diritto*, Torino, Giappichelli, 2001, pp. 24-28. Sul simbolo della 'funicella' (il *nexus*), connesso nell'immaginario vichiano al forzato incivilimento indotto dall'Ercole gallico, si veda R. Bassi, *Favole vere e severe. Sulla fondazione antropologica del mito nell'opera vichiana*, prefazione di A. Battistini, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2004, pp. 117-129.

<sup>20</sup> Vico scrive: «Quin sine auctoritate ne utiliter quidem obligabantur» (*De uno*, p. 155). Si noti che la traduzione italiana condotta da Carlo Sarchi nel 1866 devia impropriamente l'attenzione del lettore su valenze pubblicistiche assenti dal testo originale. Il traduttore rende infatti «senza che nelle loro reciproche convenzioni intervenisse la pubblica autorità», aggiungendo l'aggettivo 'pubblica' e inducendo una confusione tra piani diversi. È pur vero che per certi negozi (testamento, adozione) era prevista anche una forma pubblica e di particolare solennità; ma qui l'*auctoritas* chiamata in causa da Vico non è 'pubblica' ma indica semplicemente la pienezza della titolarità giuridica richiesta perché il cittadino romano *pleno iure* intervenisse in un negozio giuridico (riservato appunto ai quiriti). L'intera argomentazione si svolge dunque sul piano del diritto privato.



*iure* un vincolo obbligatorio (da qui Vico fa derivare l'origine storica dell'*acceptilatio* indicata da Papiniano tra gli «actus legitimi»). Di tutt'altra natura erano i domini bonitari: l'*habere in bonis*, fondato sulla *naturalis aequitas* del pretore, non scalfiva il diritto quiritario e al più fondava situazioni meramente fattuali analoghe alle «tenetae feudorum» in materia beneficiaria.

Vico prosegue conclusivamente la propria analisi rovesciando la tesi di Johann Oldendorp, giurista della scuola culta tedesca attivo nella prima metà del Cinquecento, secondo il quale certe 'scintille' avrebbero dato origine ai feudi, ossia il diritto feudale medievale trarrebbe origine dall'alterazione/ adeguamento di certi istituti giuridici romani<sup>21</sup>. Altresì proprio «ex clientelis et maiorum gentium feudis» trarrebbe origine il diritto civile; mentre dopo il ritorno alla barbarie determinato dal crollo dell'impero romano e dalle invasioni gotiche si sarebbero riproposte le medesime condizioni (la tutela violenta delle prerogative di ciascuno, attraverso il materiale esercizio della forza) atte a dare nuovamente origine a istituti arcaici come i duelli e i feudi, frutto del ritorno ad un «antiquissimum ius maiorum gentium, sed .aliqua in parte mutatum». Un ricorso della barbarie connesso con l'origine dei feudi che Vico riprende e argomenta nel capitolo 192 *de origine feudorum*. Qui l'argomentazione storica e quella giuridica si fondono nella delicata questione relativa all'assetto politico di una costituzione mista: Vico ripropone in chiave del tutto personale un tema fondante della riflessione politica machiavelliana, consegnato al terzo capitolo del *Principe*. Al termine del capitolo 191, Vico ha descritto la costituzione romana nell'età del principato come costituzione mista, nella quale convivevano tre fonti del potere politico (il principe, gli ottimati, la plebe) e tre fonti normative (la consuetudine, le leggi, e gli 'esempi', cioè i precedenti giurisdizionali). L'assetto feudale costituisce secondo Vico il riproporsi di questo equilibrio politico-normativo all'indomani delle invasioni barbariche. Nel cap. 192 il filosofo considera come i barbari inondarono l'Occidente romano, e i condottieri barbarici

<sup>21</sup> Anche in questo caso la versione italiana di Sarchi è alquanto deviante: il benemerito traduttore ottocentesco induce a credere che le 'scintille' di cui scrive Oldendorp sarebbero le 'clientele'. Invece è evidente che Oldendorp – e Vico lo sa bene – punta la propria attenzione su specifiche azioni beneficiarie (in particolare Cfr. J. Oldendorp, *Opera*, Neudruck der Ausgabe Basel 1559, Aalen, Scientia, 1966, II, p. 567: «classis quinta: de actionibus beneficiariis quae ex iuribus militiarum seu feudis conceduntur»; su Oldendorp si veda J.-L. Ferrary, *Saggio di storia della palinogenesi delle Dodici Tavole*, in *Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti*, a cura di M. Humbert, Pavia, IUSS, 2005, pp. 503-558, in specie 511-513). Diversamente dal giurista tedesco invece Vico pone la costituzione materiale a fondamento della costituzione formale: i rapporti clientelari e il dominio dei *patres* (un dominio qui esplicitamente additato come *feudi*) sono all'origine dello sviluppo del sistema giuridico.

(*ductores*) per assicurarsi uno stabile dominio assegnarono in guida di colonie le principali città conquistate ai comandanti militari vittoriosi (*primores*). Già nel nesso fra costituzione mista e introduzione delle colonie è patente l'influenza di *Principe* III e IV<sup>22</sup>. Il richiamo al modello machiavelliano emerge con chiarezza nel II libro della *Scienza nuova 1744*, allorquando l'autore, nel ribadire che «queste cose sulla natura eterna de' feudi ritornano a' tempi barbari ritornati» (§ 622), richiama come esempio lo stesso esempio di regime feudale preso in considerazione da Machiavelli per significare, nel III e IV capitolo del *Principe*, l'instabilità strutturale dei governi nobiliari, ossia il caso del regno di Francia. Scrive Vico: «Prendiamo, per esempio, il regno di Francia, nel quale le tante provincie, ch'ora il compongono, furono sovrane signorie de' principi soggetti al re di quel regno, dove que' principi avevano dovuto avere i loro beni non soggetti a pubblico peso veruno: dipoi (...) s'incorporarono a quel reame, e tutti i beni di que' principi *ex iure optimo* furono sottoposti a' pubblici pesi»<sup>23</sup>. Riecheggiano evidenti le osser-

<sup>22</sup> N. Machiavelli, *Principe*, nuova edizione commentata a cura di G. Inglese, Torino, Einaudi 2013, III, 14-16: «L'altro migliore remedio è mandare colonie in uno o in dua luoghi, che sieno quasi compedes di quello stato: perchè è necessario o fare questo o tenervi assai gente d'arme e fanti. Nelle colonie non si spende molto; e senza sua spesa, o poca, ve le manda e tiene, e solamente offende coloro a chi toglie e' campi e le case per darle a' nuovi abitatori, che sono una minima parte di quello stato; e quegli che gli offende, rimanendo dispersi e poveri, non gli possono mai nuocere; e tutti li altri rimangono da uno canto inoffesi, – e per questo doverrebbero quietarsi, – da l'altro paurosi di non errare, per timore che non intervenissi a loro come a quelli che sono stati spogliati». IV 2-3: «e' principati de' quali si ha memoria si truovono governati in dua modi diversi: o per uno principe e tutti li altri servi, e' quali come ministri, per grazia e concessione sua, aiutano governare quello regno; o per uno principe e per baroni e' quali non per grazia del signore, ma per antichità di sangue, tengono quel grado. Questi tali baroni hanno stati e sudditi propri, e' quali gli riconoscono per signori e hanno in loro naturale affezione».

<sup>23</sup> Nella *Scienza nuova 1744* l'argomentazione vichiana prosegue con osservazioni di carattere tributario che risentono non poco del dibattito economico-giuridico sviluppatosi a Napoli tra Sei e Settecento e che qui cerchiamo in parte di ricostruire. I principati originariamente autonomi e non soggetti a tassazione esterna, una volta incorporati e confusi nel regno di Francia, ne divengono province soggette, o più esplicitamente «essendo passati a' vassalli, oggi si truovano assoggettiti a' dazi e tributi», cioè assegnati a vassalli del re di Francia sono sottoposti al naturale regime feudale. Questa confusione richiama a Vico un altro modello ricavabile dal mondo romano, ossia il passaggio (progressivamente determinatosi a partire da Ottaviano) tra il fisco, originariamente patrimonio privato del principe, e l'erario, cioè il patrimonio dello stato. Quello che Vico osserva nell'assorbimento feudale dei territori francesi all'interno del regno unitario è il passaggio inverso: ciò che era patrimonio di stato autonomo non soggetto a tributi, diviene patrimonio personale del singolo vassallo, soggetto alle imposizioni feudali naturali.

vazioni machiavelliane di *Principe* IV, 7: «il re di Francia è posto in mezzo di una moltitudine antiquata di signori, in quello stato, riconosciuti da' loro sudditi e amati da quegli: hanno le loro preminenze, non le può il re tórre loro senza suo pericolo»; e perfino il verbo *incorporare* deriva direttamente dal dettato del *Principe*, III, 9-10: «come si è visto che ha fatto la Borgogna, la Brettagna, la Guascogna e la Normandia, che tanto tempo sono state con Francia: e benché vi sia qualche disformità di lingua, nondimeno e' costumi sono simili e possonsi in fra loro facilmente comportare. (...): talmente che in brevissimo tempo diventa con il loro principato antiquo *tutto uno corpo*».

I *primores* costituirono dunque una nuova aristocrazia, un nuovo ceto ottimatizio: essi compresero ben presto come convenisse loro conservare l'assetto monarchico «nam ipsorum intererat regem esse, ne quis ipsorum regnum invaderet et super ceteros emereret». Anche in questa diagnosi riecheggiano le tesi machiavelliane relative all'origine del principato civile di matrice aristocratica, quasi riproducendo il dettato di *Principe* IX<sup>24</sup>. Questa nuova aristocrazia, raggiunto un equilibrio di poteri con il sovrano, si assicura di poter trasmettere in linea ereditaria il dominio dei territori controllati: «ex ipsorum regum patientia interesa certae suae posteritati oppidorum, quae ipsi regibus servabant, custodiam tramandarunt». L'impiego della voce *custodia* è naturalmente assai ambiguo in questo quadro, tanto più che poco dopo Vico articolerà il proprio pensiero su un piano tecnico, rendendo ancor più oscuri i profili dogmatici della propria ricostruzione: pertanto «in iis [cioè nelle mani del aristocrazia] sub lege fidelitatis [sotto il vincolo della fedeltà] *dominium iuris, quod 'feudum' dicitur, sibi pepererunt*». Apparentemente *iuris* dovrebbe essere un genitivo oggettivo e configurare il contenuto del *dominium*: nelle mani degli ottimati risiede il dominio di un diritto che siamo soliti definire feudo. Si noti che la ricostruzione è originalissima: per un verso il feudo è *dominium* cioè, secondo la dottrina più tradizionale, dominio/detenzione di un potere e non suo esercizio; per altro verso definirlo *dominium iuris* significa operare una potentissima astrazione, un'astrazione che però non va nel senso tradizionale delle dottrine politiche

<sup>24</sup> Machiavelli, *Principe*, IX, 3 e 23-24: «vedendo e' grandi non potere resistere al popolo, cominciano a voltare la reputazione a uno di loro e fannolo principe per potere sotto la sua ombra sfogare il loro appetito» e «Sogliono questi principati periclitare, quando sono per salire da lo ordine civile allo assoluto. Perché questi principi o comandano per loro medesimi o per mezzo de' magistrati: nello ultimo caso è più debole e più pericoloso lo stato loro, perché gli stanno al tutto con la volontà di quelli cittadini che a' magistrati sono preposti; e' quali, massime ne' tempi avversi, gli possono tórre con facilità grande lo stato, o con abbandonarlo o con fargli contro».

moderne (spoliazione dei profili materialistici di detenzione del potere e sua qualificazione per via funzionale, attraverso l'esercizio degli *officia* appunto), ma procede piuttosto lungo un cammino tutto suo, di peculiare rivisitazione dogmatica, alla luce di una dottrina che troppo affrettatamente è stata etichettata come caotica e ad un tempo oscuramente ancorata al passato. Quindi il feudo (*dominium iuris* non *sub specie iuris*) è titolarità di un diritto in capo al feudatario e il detenere tale diritto implica/comporta/contiene il godimento/esercizio dei poteri ad esso connessi.

Correlativamente, al sovrano concedente resta il *dominium rei feudalis*. Cioè la titolarità del dominio materiale (il dominio della *res*), della cosa, senza che però della cosa possa valersi direttamente. In questo singolare sintagma, *dominium rei feudalis*, osserviamo il precipitato di un dibattito giuridico secolare sulla natura del feudo e sulla qualificazione di questa fattispecie nell'ambito del sistema di situazioni reali proprie del diritto comune medievale. Eppure cogliamo anche l'eco prossima di un dibattito giurisdizionale che proprio nella Napoli di Vico, come si è visto attraverso il richiamo agli interventi di Serafino Biscardi, raggiungeva la sua acme e il punto di rottura, di non-ritorno.

Al profilo di massima astrazione (*dominium iuris*) corrisponde nei fatti il più lato orizzonte pratico-operativo (il feudatario è di fatto colui che beneficia del feudo sotto ogni pratico aspetto); al profilo realistico-materiale (*dominium rei feudalis*) corrisponde invece un vuoto di potere, una titolarità spogliata di contenuto. Si osservi che già per Biscardi il feudatario ecclesiastico non era «verus Dominus feudi», ma solo «Dominus fructuum et reddituum», e il giurista calabrese faceva discendere da tale distinzione anche un delicato risvolto giurisdizionale: l'appello contro la sentenza del feudatario ecclesiastico andava proposto al principe civile, non al superiore ecclesiastico<sup>25</sup>.

A indicare come in Vico prevalga sempre, in concreto, l'attenzione agli strumenti di tutela piuttosto che un profilo statico-istituzionale, è poi la conclusione del capitolo, nel quale viene succintamente, ma con precisione, rievocata la funzione degli antichi consessi parlamentari: le questioni beneficarie, oggetto di contenzioso in seno ai ranghi del nuovo ceto ottimatizio affermatosi in tutta l'Europa occidentale, furono oggetto di cognizione «per pares curiae», cioè nelle corti dei pari, i quali giudicavano «exemplis», sulla base dei precedenti giurisdizionali, poi raccolti a costituire le *Consuetudines Feudorum*<sup>26</sup>.

<sup>25</sup> Luongo, *Serafino Biscardi*, p. 59. Cfr. Biscardi, *Iuris responsum*, pp. 36-37 e 63.

<sup>26</sup> Cfr. M. Caravale, *Alle origini del diritto europeo. Ius comune, droit commun, common law nella dottrina giuridica della prima età moderna*, Bologna, Monduzzi, 2005, p. 186 e nota 14.

A questo capitolo teneva dietro una lunga nota integrativa, che l'edizione nicoliniana presenta come *dissertatio II*, dedicata all'origine 'eroica' dei feudi<sup>27</sup>. Qui l'autore insiste, con richiami (per altro mnemonici e imprecisi) al testo iliadico, sull'origine della nobiltà feudale: i principi vittoriosi distribuivano fra i propri comandanti i territori conquistati<sup>28</sup>. Il richiamo al testo omerico offre a Vico la possibilità di ribadire l'antichità del diritto feudale, il suo carattere originario e costante: infatti «*recurrentibus iisdem violentiae moribus, eadem redire iura; et sic feuda non esse novum ius gentium a barbaris per Europam introductum, ut Grotius putabat, sed ius gentium antiquissimum*»<sup>29</sup>. Come si è visto, già nel cap. 129 Vico si opponeva sia a Grozio che a Oldendorp, proprio sulle origini dei feudi, e ancora nella *dissertatio* egli ricollega l'istituzione dei feudi alla gestione clientelare, richiamando Tacito (*Germania* 25) sulle forme di asservimento presso le popolazioni barbariche. In realtà Vico ha in mente forme sociali complesse, in cui il cliente è quasi un fittavolo, titolare di una sorta di concessione *in re aliena* e tenuto perciò a versare una forma di canone (parte del raccolto ovvero obbligazione di manodopera). È interessante sottolineare come l'obbligo del cliente-vassallo sia identificato, sempre sulla scia dei poemi omerici, anche con un *servitium militare*. E parimenti sulla scia di *Iliade* IX (l'ambasceria ad Achille e i doni promessi da Agamennone), Vico ritiene di poter mostrare come forme di *obsequium* (venerare il signore come una divinità) e di *precium operarum* (tributi versati dalle città soggette al signore) fossero conosciute anche in tempi antichissimi.

Nella *Scienza nuova* 1725, libro II, capo 31, Vico ripropone la tesi: «da' quali feudi si è dimostro altrove aver avuto incominciamento i diritti civili di tutte le nazioni». Riprende così la polemica contro Grozio in merito all'antichità del regime feudale e al suo radicamento nella giurisprudenza romana, e in tale contesto (§ 149) indica a proprio sostegno l'opera di Cuiacio, *De feudis*, circa le eleganti espressioni riservate dai giuristi romani a questa materia. L'*opera omnia* di Cuiacio, in effetti, si andava ristampando a Napoli presso Muzio tra il 1722 e il 1727 (i passi dal *De feudis* probabilmente presenti a

<sup>27</sup> Sulla vicenda editoriale delle *Notae al Diritto universale* si veda R. Ruggiero, *Nova scientia tentatur*, pp. 18-20. Qui si ribadisce solo che *dissertationes* è titolo del Nicolini, non di Vico, e che le *Notae* raccolte e stampate grazie al sostegno del Filomarino non intendevano costituire un terzo tomo del *Diritto universale*, né tantomeno un 'ponte' verso la *Scienza nuova*, ma solo appunto una stampa ordinata delle integrazioni, ormai numerosissime e non sempre comprensibili, che Vico andava facendo alle due opere già stampate.

<sup>28</sup> I rimandi a *Iliade* e *Odisea* in materia di antichità del regime feudale sono riproposti in *Scienza nuova* 1725, libro II, capitolo 31.

<sup>29</sup> In generale si veda Grotius, *De iure belli ac pacis*, II, 8, 1, § 2.

Vico sono nel vol. II, p. 1178 e nel vol. VIII, p. 203)<sup>30</sup>. Vico guardava con simpatia alla dottrina culta, e a Cuiacio in particolare, sin dal cap. XI del *De ratione*, e l'intera cultura napoletana di primo Settecento, per le ragioni politiche esposte, sperimentava una significativa adesione al filone giuridico neoumanistico, con particolare attenzione ai suoi sviluppi giusnaturalistici.

L'articolazione dialettica della costituzione mista è ripresentata da Vico nella *Scienza nuova 1725* in chiave feudale. Stabilito al termine del capo 31 che il regime feudale «è infatti un diritto antichissimo, con l'ultima barbarie de' tempi per l'Europa rinovellato», egli indica in questo fondamento l'origine della plebe e, correlativamente, il «nascimento delle prime repubbliche». Le originarie clientele, stanche di subire i soprusi degli eroi, si ribellarono: «da' clienti, così uniti, sursero al mondo le prime plebi», e ad un tempo «furono i nobili dalla natura portati a stringersi in ordini». Nacquero così le repubbliche eroiche e anche i sovrani, come coloro che primeggiavano ed erano deputati a un naturale ruolo guida: «questi sono i re, de' quali pur ci venne la tradizione che si elegerono per natura».

Anche nelle conclusioni cui giunge il dettato della *Scienza nuova 1725* è ben presente la radice politica machiavelliana. Questa dialettica fra nobili e clienti, radice delle repubbliche eroiche e degli istituti feudali, mostra a Vico come «di dentro al desiderio che ebbe la moltitudine di essere governata con giustizia e clemenza, si apre la grande comune origine de' governi civili e, ad un fiato, si scuopre la prima base di tutte le città, surte sopra due ordini, uno di nobili, un altro di plebei». È evidente come tornino le parole del nono capitolo del *Principe*: «Perché in ogni città si truovono questi dua umori diversi: e nasce, da questo, che il populo desidera non essere comandato né oppresso da' grandi ed e' grandi desiderano comandare e opprimere el populo; e da questi dua appetiti diversi nasce nelle città uno de' tre effetti: o principato o libertà o licenza» (IX, 2).

Rispetto al dettato machiavelliano si assiste però ad una sintomatica inversione: Machiavelli poneva come elemento di fatto la coesistenza in ogni stato dei due umori (i grandi e il popolo) e dagli opposti appetiti di queste due componenti nasceva la dialettica socio-politica che poteva eventualmente condurre a regimi di diversa natura. Nel corso del capitolo il segretario fiorentino avrebbe poi chiarito come «quello del populo è più onesto fine che quello de' grandi, volendo questi opprimere e quello non essere oppresso». In Vico l'ottica è rovesciata: è il desiderio della plebe «di esser governata con giustizia e clemenza» che materializza l'origine «de' governi civili», ed

<sup>30</sup> Cfr. Battistini, *Note*, in Vico, *Opere*, vol. II, pp. 1715-1716 e 1808.



è quindi grazie a tale dialettica che «si scuopre» come tutte le città siano «surte sopra due ordini».

Proprio mentre più esplicitamente richiama il dettato machiavelliano, Vico non perde occasione per sottolineare un primato intellettuale: fino a questo momento non si era potuta intravedere questa duplice base (popolo e ottimati) di ogni consesso civile, perché si era guardato alla *familia* come costituita «di soli figliuoli» (i *fili sui* della *familia* romana), «onde sono stati così confusi ed oscuri i principî co' quali i filosofi hanno finora ragionato della politica ovvero dottrina civile». E invero nel rapporto fra antiche clientele e originarie plebi che sta la radice sociale dell'evoluzione giuridica, cui Vico guarda come a un modello di lungo periodo nello sviluppo storico delle società moderne.

Nella *Scienza nuova* 1744 la materia feudale è articolata nel libro II, sez. quinta, cap. 2 («Le repubbliche tutte son nate da certi principî eterni de' feudi»). Vico tenta una complessa equiparazione fra tipologie feudali e forme di dominio riconosciute dal diritto romano classico<sup>31</sup>. In tale ambito è da sottolineare come Vico approfondisca, sulla scia della teoresi politica machiavelliana in tema di costituzione mista e di rapporto fra sovrano e 'grandi', il proprio distacco dalla dottrina feudale tradizionale e, di pari passo, dal nuovo corso che la riflessione giurisprudenziale napoletana stava prendendo. L'autore ribadisce infatti come «per la natura de' forti di conservare gli acquisti e per l'altra de' benefizi che si possono sperare nella vita civile sopra le quali due natura di cose umane dicemmo nelle Dignità [80 e 81] esser fondati i principî eterni de' feudi, nacquero al mondo le repubbliche con tre spezie di dominî per tre spezie di feudi, che tre spezie di persone ebbero sopra tre spezie di cose» (§ 599).

Viene qui in sintesi preso in considerazione come principio storico di lungo periodo il costituirsi di un aristocrazia guerriera, la suddivisione dei dominî feudali, e l'impegno a conservarne il controllo in forma ereditaria e, sotto altro profilo, come tutto questo sia un fondamento della dialettica politica tra sovrano e ceti ottimati tesa ad assicurare i vantaggi della 'vita civile'. E proprio in tale secondo ambito, ossia sull'istituto feudale considerato nella sua valenza politica alla base dell'ordinamento costituzionale, Vico riconduce il discorso nell'ambito del *ius privatorum*, di fatto seguendo al contrario, nella *Scienza nuova*, la parabola che aveva disegnato nel *De uno*.

<sup>31</sup> Si veda G. Vitolo, *Il feudalesimo in G. Vico*, in «Atti dell'Accademia di Scienze Morali e Politiche» della Società Nazionale di Scienze, Lettere ed Arti in Napoli, 83, 1972, pp. 83-128. Per un quadro generale dei problemi cfr. G. Vallone, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale tra Medioevo ed antico regime. L'area salentina*, Roma, Viella, 1999, pp. 46-53 con riferimento ai regimi fiscali differenziati e pp. 198-217 in tema di rapporto fra territorio e giurisdizione.

La *respublica* feudale è una costituzione mista, in cui tre distinte categorie di soggetti godono di tre distinte forme di dominio (ovvero di tre distinte forme di tutela del dominio), su *res* differenti in specie. Il primo dominio preso in considerazione da Vico è il «dominio bonitario»: in realtà non si tratta dell'*in bonis habere*, ma di una forma di usufrutto di cui la plebe poteva godere su fondi rustici che restavano nel diretto dominio dei patroni («de' lor eroi»)<sup>32</sup>. In questo caso Vico identifica la plebe originaria con i «vassalli», gli *homines* di cui scriveva Hotman<sup>33</sup>.

«Il secondo fu dominio quiritario dei feudi nobili». Si tratta del dominio *pleno iure*, tutelato nelle forme del *ius Quiritium* e identificato con la piena titolarità del feudo di cui i signori dispongono sostanzialmente senza limite dopo la concessione sovrana. Qui Vico, nel sottolineare l'antichità di questa forma feudale, riportandone il modello al diritto di proprietà nella sua accezione giuridicamente più estesa e più ampiamente tutelata, mostra però di essere ben consapevole della delicata polemica anticuriale che si andava consumando a Napoli fin dagli ultimi anni del Seicento.

Vico per descrivere questa forma di 'dominio ottimo' ricorre all'orazione ciceroniana *De Haruspicum responsis*, riferendo come Cicerone avesse identificato quel dominio «d'alquante case ch'erano a' suoi tempi restate in Roma, e 'l diffinisce "dominio di roba stabile, libera d'ogni peso reale, non solo privato, ma anche pubblico"» (§ 601). Ecco il testo ciceroniano:

De hoc igitur loco sacro potissimum videntur haruspices dicere, qui locus solus ex privatis locis omnibus hoc praecipue iuris habet, ut ab ipsis qui sacris praesunt sacer non esse iudicatus sit? Verum referte, quod ex senatus consulto facere debetis. Aut vobis cognitio dabitur, qui primi de hac domo sententiam dixistis et eam religione omni liberastis, aut senatus ipse iudicabit, qui uno illo solo antistite sacrorum dis-

<sup>32</sup> Sull'*usufructum* come forma di dominio nel sistema medievale di diritto comune e poi in età moderna nella riflessione giuridica nelle società di antico regime, si veda G. Rossi, «*Duplex est usufructus*». *Ricerche sulla natura dell'usufrutto nel diritto comune*: I. *Dai Glossatori a Bartolo*, II. *Da Bartolo agli inizi dell'Umanesimo giuridico*, Padova, Cedam, 1996, in specie II, pp. 49-69. Il rapporto tra usufrutto e diritto feudale è assai frequente in Vico, specie con riferimento al tema della clientela: in tale ambito il *Diritto universale* addita, sulla scia dei Glossatori, come usufrutto causale il contenuto specifico della proprietà, per distinguere la figura da quella dell'usufrutto inteso quale diritto reale limitato. Si veda R. Ruggiero, *Nova scientia tentatur*, pp. 162-63 e 166.

<sup>33</sup> «... gli uomini, i quali nelle leggi de' feudi, (...) si meraviglia Ottomano dirsi i *vassalli*, cioè i plebei». Cfr. François Hotman, *Tractatus de verbis feudalibus* (1574), in H. Verrutius, *Novum lexicon utriusque iuris*, Paris, p. 764. L'identificazione *homines-vassalli* è anche nelle *Observationes et Emendationes* di Jacques Cujas (Köln 1587), t. viii, p. 203. Cfr. Battistini, *Note*, II, p. 1585.



sentiente frequentissimus antea iudicavit, aut, – id quod certe fiet, – ad pontifices reicietur, quorum auctoritati fidei prudentiae maiores nostri sacra religionesque et privatas et publicas commendarunt. Quid ergo ii possunt aliud iudicare ac iudicaverunt? *Multae sunt domus in hac urbe, patres conscripti, atque haud scio an paene cunctae iure optimo, sed tamen iure privato, iure hereditario, iure auctoritatis, iure mancipi, iure nexi: nego esse ullam domum aliam privato eodem quo quae optima lege, publico vero omni praecipuo et humano et divino iure munitam*; quae primum aedificatur ex auctoritate senatus pecunia publica, deinde contra vim nefariam huius gladiatoris tot senati consultis munita atque saepta est (*De Haruspicum responsis*, VII, 14-15).

L'orazione fu pronunciata agli inizi del 56 quando, a seguito di un evento straordinario nell'ager Latiniensis, gli aruspici chiesero fosse offerta un'espiazione agli dei, tra le altre ragioni per la profanazione di un luogo sacro. Tale profanazione, a detta di Clodio, sarebbe consistita nella restituzione a Cicerone del terreno su cui sorgeva la sua casa, confiscata e distrutta al momento dell'esilio, e il cui sito era stato poi consacrato. Cicerone controbatte che il sito profanato al quale gli aruspici si riferiscono non sarebbe quello della sua casa, ma della casa di Seio, che proprio Clodio occupa dopo aver ucciso il proprietario, casa nella quale avevano sede un santuario e un altare. È appunto in tale contesto che sono pronunciate le parole riprese da Vico. Come si vedrà dal seguito dell'argomentazione vichiana, non è irrilevante che sia in questione appunto il rapporto tra fondi privati e fondi il cui titolo di proprietà si fonda in una radice sacrale. Infatti Vico rafforza la propria tesi con un richiamo a *Genesi* 47, 26, «ove Mosè narra ch' a' tempi di Giuseppe i sacerdoti egizi non pagavano al re il tributo de' loro campi; e noi abbiamo poco sopra dimostro che tutti i regni eroici furono di sacerdoti, e appresso dimostreremo che da prima i patrizi romani non pagarono all'erario il tributo nemmeno dei loro».

Come si vede il 'dominio ottimo' nella sua origine non prevede tributo e riconosce come superiore solo la divinità. Tuttavia Vico prosegue: «I quali feudi sovrani privati, nel formarsi delle repubbliche eroiche, si assoggettarono naturalmente alla maggior sovranità di essi ordini eroici regnanti (...), a doverla difendere e mantenere, perch'ella aveva conservato loro gl'imperi sovrani famigliari, e questi stessi tutti eguali tra lor medesimi; lo che unicamente fa la libertà signorile». Per un verso Vico pare dunque accettare la tesi curialista sull'immunità dei feudi ecclesiastici dagli oneri erariali. Poi però l'autore rovescia abilmente la posizione: tutti i feudi nobili ebbero un'origine culturale (dal momento che i regni eroici furono da principio tutti 'di sacerdoti'): senonché questi medesimi eroi, pari tra loro, scelsero di sottomettersi al potere sovrano regnante, garanzia di ordine e di reciproca compensazione

‘costituzionale’, accettando di difendere e mantenere quel regime autocratico che a loro volta era per loro primario strumento di tutela e addirittura ragion d’essere e sopravvivere. In questa dialettica di pieno accordo tra principe e ‘grandi’ (un accordo ben lontano dalle preoccupate diagnosi machiavelliane richiamate qui sopra), si fonda per Vico «la libertà signorile», cioè la garanzia dei diritti aristocratici che Vico riconosce nel censo di Servio Tullio e nell’originario ordinamento repubblicano di Giunio Bruto.

Per altro verso, in questo riconoscimento della divinità come fonte del potere politico è poi alla base del terzo e ultimo tipo di dominio-feudo: «Il terzo, con tutta la proprietà detto “dominio civile”, che esse città eroiche, compostesi sul principio di soli eroi, avevano de’ feudi, per certi feudi divini ch’essi padri di famiglia avevano innanzi ricevuto da essa divinità provvedente ...» (§ 602). In quest’ultimo passaggio, anche attraverso un’insistente tensione ossimorica tra ‘sopra’ e ‘sotto’, ‘sovrano’ e ‘soggetto’, Vico mira a fondare una legittimazione divina del potere sovrano<sup>34</sup>.

La posizione assunta e difesa da Vico, dapprima nel corso dell’opera giuridica e quindi nelle *Scienze nuove*, appare nel complesso del massimo rilievo: la spiegazione formale sull’origine del diritto feudale, e più in generale sull’assetto complesso delle situazioni reali in età medievale, riposa, come si è visto, sulla frammentazione del monolitico dominio romanistico in un largo spettro di posizioni differenziate, capisaldi delle quali sono il dominio utile e il dominio diretto. Vico non si appiattisce però su una ricostruzione formale e propone una identificazione piena tra istituti romanistici e istituti del diritto comune medievale: in particolare la proprietà quiritaria (il *dominium*) sarebbe il fondamento della titolarità dei feudi, mentre la ‘proprietà’ pretoria (se così si può definire l’*in bonis habere*) sarebbe l’archetipo di una estesa gamma di situazioni fattuali (non possessorie). Se quello di Vico è un travisamento dell’effettivo sviluppo storico degli istituti presi in considerazione, non possiamo però non rilevare alcuni aspetti di estremo interesse: per un verso la prevalenza data nella ricostruzione storica allo svolgersi dei rapporti tra privati come magmatico elemento propulsivo nello sviluppo degli strumenti giuridici di tutela; e in conseguenza l’originalità di pensiero con cui Vico fissa il *prius* del suo ragionamento nelle concrete dinamiche di aggregazione sociale e il *posterius* nell’assetto formale derivato da quelle tensioni politiche e sedimentato in strumenti istituzionali riconoscibili. In queste pagine del *Diritto universale*, come in molti passaggi delle *Scienze nuove*, assistiamo ad una rivoluzione antropologica che pone l’uomo quale soggetto

<sup>34</sup> Cfr. Battistini, *Note*, II, p. 1644.

e motore centrale della propria storia, mentre le istituzioni risultano non più una gabbia costringente, ma forme storicamente flessibili e via via rispondenti al differente intrecciarsi di rapporti e interessi, anche economici.

Il prevalere dello *ius privatorum* come strumento fondamentale di organizzazione e tutela sociale, anteriore perfino al principe e quindi ad esso sovraordinato, rispetto al piano pubblicistico è nell'opera vichiana anche un dato materiale: dai rapporti di dominio in seno alla *familia* e nei confronti della clientela derivano l'*auctoritas* e il *ius*, da queste le *rerumpublicarum formae*, ed infine la *lex regia*<sup>35</sup>.

<sup>35</sup> Cfr. su questi temi Fabrizio Lomonaco, *Lex regia: diritto, filologia e fides storica nella cultura politico-filosofica dell'Olanda di fine Seicento*, Napoli, Guida, 1990.